

delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti).

Sopprimerlo.

39. 1. (ex 40. 1. e 40. 8.) Bressa, Amici, Boato, Marone, Lucidi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) procedure di sospensione dei procedimenti disciplinari quando, per lo stesso fatto, ovvero quando esso è connesso con un reato, il pubblico ministero ha provveduto alle iscrizioni di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Gli atti compiuti dopo tale iscrizione sono inesistenti, e la relativa dichiarazione è ammessa, senza limiti di tempo, con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

39. 3. (ex 40. 3.) Mascia.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) costituzione del collegio provinciale di disciplina, composto da personale della polizia di Stato in servizio con qualifica superiore a quella dell'incolpato, al fine di irrogare la sanzione. I membri del collegio devono essere scelti con criteri che assicurino massima trasparenza e imparzialità. Deve essere altresì previsto che il giudizio espresso dal collegio provinciale di disciplina sia immediatamente esecutivo, e che contro le decisioni assunte da

questo organismo sia ammesso un ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, nei tempi e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

39. 4. (ex 40. 4.) Mascia.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: nonché la rideterminazione, con le fino alla fine della lettera con le seguenti: che può essere assunta anche da un avvocato del libero foro.

39. 5. (ex 40. 2.) Mascia.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) istituzione di un ufficio, inserito organicamente in ciascuna direzione interregionale della Polizia di Stato esclusivamente deputato all'istruttoria ed all'eventuale rinvio a giudizio dinanzi al collegio provinciale di disciplina dell'incolpato, prevedendo altresì la possibilità di applicazione della sanzione disciplinare su accordo delle parti, impugnabile per la sola violazione di legge, dinanzi al Consiglio di Stato.

39. 6. (ex 40. 5.) Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) individuazione di principi oggettivi e determinati in tutte le fattispecie disciplinari contenute nel regolamento di disciplina al fine di escludere, nel giudizio, il ricorso ad elementi concettuali vaghi o indeterminati.

39. 7. (ex 40. 6.) Mascia.

Sopprimere il comma 4.

39. 2. (ex 40. 7.) Sinisi.

(A.C. 2122-bis-B — Sezione 32)**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****CAPO VIII****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI****ART. 40.***(Tecnologie
delle comunicazioni).*

1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti sta-

biliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni — centro di responsabilità amministrativa « Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione » e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura

ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnolo-

gie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *d*), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la

supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'articolo 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: « sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitorici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

ART. 40.

(Tecnologie delle comunicazioni).

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con i competenti istituti del CNR, le direzioni dell'ENEA e dell'ISPESL.

40. 1. (ex 41. 7.) Carra, Colasio, Bimbi, Rusconi.

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la fondazione Ugo Bordoni è sottoposta al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

40. 2. (ex 41. 3.) Lusetti, Pasetto.

Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la fondazione Ugo Bordoni è portata a conoscenza delle competenti Commissioni parlamentari.

40. 3. (ex 41. 2.) Lusetti, Pasetto.

(A.C. 2122-bis-B – Sezione 33)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 50.

(Tutela della salute dei non fumatori).

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella

Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

(Tutela della salute dei non fumatori).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È consentito fumare:

a) negli spazi aperti;

b) nei locali privati chiusi non aperti al pubblico;

c) nei locali pubblici chiusi riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

50. 6. (ex 51. 4.) Valpiana, Mascia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: chiusi fino alla fine del comma con le seguenti: pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico, nei luoghi chiusi di lavoro pubblici e privati destinati alla permanenza di più persone, ad eccezione di locali o aree riservate ai fumatori e come tali contrassegnati.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)* *con le seguenti:* I locali riservati ai fumatori, di cui al comma 1.

50. 1. (ex 51. 1.) Zanella, Boato.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la conferenza Stato regioni, previa consultazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

50. 4. (ex 51. 8.) Bressa, Labate, Battaglia, Boato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I gestori degli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono informare gli utenti, attraverso appositi contrassegni, se i locali sono adibiti ai fumatori o ai non fumatori o a entrambi. Negli esercizi di ristorazione aperti sia ai non fumatori sia ai fumatori devono essere adibiti a questi ultimi uno o più locali di superficie uguale o inferiore alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. I dipendenti degli esercizi di ristorazione optano volontariamente di prestare servizio nei locali riservati ai fumatori.

50. 7. (ex 51. 30.) Valpiana, Mascia.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* d'intesa

con la Conferenza Stato, regioni, province autonome.

50. 5. (ex 51. 9.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

50. 8. (ex 51. 5.) Valpiana, Mascia.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento della ricerca contro i tumori.

50. 2. (ex 51. 7.) Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Al comma 6, sostituire le parole: le organizzazioni di categoria più rappresentative *con le seguenti:* i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.

50. 9. (ex 51. 6.) Mascia.

Al comma 7, dopo le parole: della giustizia e dell'interno *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

50. 10. (ex 51. 4.) Valpiana, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni nazionali che

hanno tra i principi statutari la prevenzione e il controllo del tabagismo, predispongono campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal fumo e di quelli derivanti dall'esposizione al fumo passivo;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema del tabagismo;

c) a sostenere e coadiuvare i fumatori nei programmi per smettere di fumare.

50. 3. (ex 51. 2.) Zanella, Boato.